

(N. 1661)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1951

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran,
concluso a Teheran il 24 settembre 1950

ONOREVOLI SENATORI. — Il 24 settembre 1950 è stato firmato a Teheran un trattato di amicizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo imperiale dell'Iran.

È questo un accordo che rientra nel quadro della nostra politica nel Mediterraneo Orientale e nel Levante diretta a rafforzare — e a creare dove tuttora mancano — quelle condizioni di una pacifica e feconda collaborazione con gli Stati del Medio Oriente che il nostro Paese, come è noto, già si è proposto di perseguire attraverso la recente stipulazione di analoghi trattati con la Grecia, il Libano, la Turchia.

In questa occasione non è superfluo rammentare che le relazioni fra l'Italia e l'Iran sono sempre state improntate a rapporti di vecchia e sincera amicizia che risalgono a tempi lontani e che non hanno mai trovato smentita anche in epoche più recenti e travagliate: durante l'ultima guerra l'Iran ha dato prova di tale amicizia astenendosi, a differenza di quanto fece nei riguardi della Germania e del

Giappone, dal dichiararsi in stato di guerra con l'Italia.

Infatti le relazioni diplomatiche fra i due Paesi non furono mai giuridicamente interrotte ma soltanto sospese nel 1941 e vennero normalizzate di nuovo nell'agosto 1946.

Dall'ottobre 1947, infine, a riprova del comune intendimento di creare sempre più stretti rapporti di collaborazione e una atmosfera di sempre maggiore reciproca comprensione, le rispettive rappresentanze a Teheran e a Roma sono state elevate al rango di Ambasciate.

Non sembra il caso di entrare nell'esame particolare degli articoli del Trattato perchè questo non fa che ispirarsi, nelle sue linee essenziali, a quegli accordi con la Grecia, il Libano e la Turchia che sono stati sottoposti a suo tempo alla vostra approvazione.

Sarà sufficiente accennare che il presente Trattato, dopo di aver affermato nel preambolo che pace inalterabile e amicizia sincera regneranno perpetuamente fra l'Italia e l'Iran prevede che, con convenzione speciale da sti-

pularsi successivamente, verrà determinata la procedura per il regolamento pacifico di ogni vertenza che potrà sorgere tra i due Paesi e pone le basi per un maggiore sviluppo da darsi da ambo le parti ai rapporti culturali.

Se si considera inoltre che, con la firma di una Convenzione di Commercio e Navigazione, che è attualmente in corso di negoziazione, nuove vie verranno aperte ad una fruttuosa intensificazione dei rapporti economici tra i due Paesi non può sfuggire a codesta Assemblea l'importanza della nuova fase che si apre nei rapporti fra l'Italia e l'Iran.

Onorevoli colleghi, come fu ufficialmente dichiarato al momento della firma, il Trattato di

Amicizia fra l'Italia e l'Iran rispecchia la comunanza d'interessi e di obiettivi dei Governi di Roma e di Teheran, constatata anche nelle conversazioni preliminari che hanno portato alla stipulazione del Trattato stesso, e traduce il loro concorde proposito di amichevole collaborazione in un sempre più vasto quadro ed in armonia con i nuovi indirizzi che si vanno affermando in materia di cooperazione internazionale.

Per questo complesso di motivi il Governo è particolarmente lieto di sottoporre alla vostra alta approvazione l'Accordo che ribadisce un sincero desiderio di pace e di reciproca collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO.

TRATTATO DI AMICIZIA FRA L'ITALIA E L'IRAN

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà Imperiale lo Chahinchah dell'Iran, animati da un uguale desiderio di stringere sempre più vincoli di tradizionale amicizia fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia ed hanno designato a tale scopo quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza il Signor Alberto ROSSI LONGHI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario;

SUA MAESTÀ IMPERIALE LO CHAHINCHAH DELL'IRAN:

Sua Eccellenza il Signor Mohsen RAIS, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:

Articolo 1.

Pace inalterabile e amicizia sincera regneranno perpetuamente fra l'Italia e l'Iran così come fra cittadini dei due Paesi.

Articolo 2.

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo per continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale.

Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto comune internazionale, che non potrà comunque, sotto condizione di reciprocità, essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione più favorita.

Articolo 3.

Le Alte Parti Contraenti, convinte che la migliore conoscenza reciproca è l'elemento essenziale e necessario per la comprensione fra i popoli, convengono di adoperarsi a sviluppare le relazioni culturali fra i due Paesi.

In tale spirito Esse s'impegnano a studiare tutte le misure da prendersi allo scopo di facilitare gli scambi reciproci nei vari campi della cultura, della scienza e dell'arte.

Articolo 4.

Le Alte Parti Contraenti convengono di sottomettere ad una procedura di regolamento pacifico, nelle condizioni che saranno fissate da una convenzione speciale, ogni vertenza, di qualsiasi natura essa sia, che sorgesse fra di Esse e che non avesse potuto essere risolta per via diplomatica.

Articolo 5.

Il presente Trattato sarà ratificato dagli organi legislativi delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Teheran.

Articolo 6.

Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in italiano, persiano e francese. In caso di vertenza il testo francese farà fede.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Trattato ed ivi apposto i loro sigilli.

FATTO a Teheran, il 24 settembre 1950 corrispondente al 2 mehr dell'anno 1329.

A. ROSSI LONGHI

MOHSEN RAHS

TRAITÉ D'AMITIÉ ENTRE L'ITALIE ET L'IRAN

Le Président de la République Italienne et Sa Majesté Impériale le Chahinchah de l'Iran, animés d'un égal désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié traditionnelle entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et ont désigné à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

Son Excellence Monsieur Alberto ROSSI LONGHI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire ;

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE CHAHINCHAH DE L'IRAN :

Son Excellence Monsieur Mohsen RAÏS, Ministre des Affaires Etrangères ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1.

La paix inaltérable et l'amitié sincère régneront perpétuellement entre l'Italie et l'Iran ainsi qu'entre les ressortissants des deux Pays.

Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour continuer Leurs relations diplomatiques et consulaires conformément aux principes et à la pratique du droit commun international. Elles conviennent que les Représentants Diplomatiques et Consulaires de chacune d'Elles recevront sur le territoire de l'autre le traitement consacré par les principes et la pratique du droit commun international qui, sous condition de réciprocité, ne pourra, en tout cas être inférieur au traitement accordé aux Représentants Diplomatiques et Consulaires de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Les Hautes Parties Contractantes, convaincues que la meilleure connaissance réciproque est l'élément essentiel et nécessaire pour la compréhension entre les peuples, conviennent de s'appliquer à développer les relations culturelles entre les deux Pays.

Dans cet esprit Elles s'engagent à étudier toutes les mesures à prendre en vue de faciliter les échanges réciproques dans les différents domaines de la culture, de la science et de l'art.

Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre à une procédure de règlement pacifique, dans les conditions qui seront fixées par une convention spéciale, tout différent, de quelle nature qu'il soit, qui surgirait entre Elles et qui n'aurait pas pu être résolu par la voie diplomatique.

Article 5.

Le présent Traité sera ratifié par les organes législatifs des Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur après trente jours à dater de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Téhéran.

Article 6.

Le présent Traité est rédigé en double exemplaire en langues italienne, persane et française. En cas de différend le texte français fera foi.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Téhéran, le 24 septembre 1950 correspondant au 2 mehr de l'année 1329.

A. ROSSI LONGHI

MOHSEN RAIS